



23 Giugno 2016
Giornata Informativa

SETTORE AMBIENTE ED ATTIVITÀ AGRICOLE E ITTICO-VENATORIE
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale



L'Autorizzazione Unica Ambientale (ex D.P.R. 59/2013)


alla luce della D.G.R.C. n° 168/2016
competenze, modalità tecnico/amministrative e criticità.

- 1 Introduzione al D.P.R. 59/2013
- 2 Autorizzazioni allo scarico - art. 124 D.Lgs 152/2006
- 3 Definizioni, Regolamento AT01 ed Istruttoria
- 4 Cause di Esclusione - Casi Particolari
- 5 Aree ASI : Solofra e Pianodardine

A.U.A. - D.P.R. 59/2013

Ai Sensi del D.P.R. del 13 Marzo 2013 n° 59, a far data dal **13 giugno 2013** la domanda per il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (che contiene l'Autorizzazione allo scarico) è presentata tramite **S.U.A.P.** che, verificatane la correttezza formale, la trasmette ad i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per gli adempimenti consequenziali.

A.U.A.



A.U.A. - D.P.R. 59/2013

L'Autorizzazione allo scarico di acque reflue è disciplinata dall'art. 124 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso decreto tipizza la procedura di autorizzazione in funzione del **corpo ricettore del refluo** ed in particolare rispetto alla sua sensibilità. A tal fine sono stabiliti *limiti di emissione* anche in funzione della capacità tecnica e depurativa del sistema ricettore.

A.U.A.

	A1 - Scarichi - Fogna
	A2 - Scarichi - C.I. o Suolo
	B1 - Effluenti Allevamento
	B2 - Effluenti Frantoi
	C - Emissioni Art. 269
	D - Emissioni Art. 272
	E - Impatto Acustico
	F - Util. Fanghi Dep.
	G1 - Rifiuti Art. 215
	G2 - Rifiuti Art. 216

Art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico

Corpo Ricettore	Fognatura	Corpo Idrico	Suolo
Sogg. Competente	Ente D'Ambito	Comune	Comune
Limiti Scarico	All.5 P.3 Tab. 3*	All.5 P.3 Tab. 3	All.5 P.3 Tab. 4
Derogabili da:	Ente D'Ambito	Regione	-
Deroghe per reflui Domestici	SI	NO	NO

* : Limiti variabili a seconda della capacità tecniche di impianto (se presente)

Art. 124 D.Lgs. 152/2006

La finalità dell'istruttoria di autorizzazione è quella di analizzare il ciclo di produzione delle acque reflue, ed eventuali pre-trattamenti, per attestarne la compatibilità con il corpo ricettore. L'istanza è sempre accompagnata da un allegato tecnico, composto principalmente da una relazione e da una planimetria della rete di scarico locale.

Art. 124 D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazioni allo Scarico

Corpo Ricettore	Fognatura	Corpo Idrico	Suolo
Allegati All'Istanza	Relazione Tecnica Asseverata		
	Planimetria Sistema di Scarico e dettagli sistemi di pre-trattamento		
	Certificato di analisi dei reflui (Se non previsto dal Gestore)	Certificato di analisi dei reflui (oppure analisi ARPAC)	Certificato di analisi dei reflui
	-	Certificato Insussistenza rete Fognaria o a distanza >200m	
	-	In corpo idrico superficiale a portata nulla o stagionale, relazione GEOLOGICA ASSEVERATA.	Relazione GEOLOGICA ASSEVERATA
	-	Nulla Osta Idraulico dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore ai sensi del R.D 523/1904	-
	-	Polizza fideiussoria	
	Versamento per ATO e Gestore	Versamento per Comune	

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

"Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

*Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. " **(comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)***

...



Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

Chi è Soggetto all'Autorizzazione allo scarico?

A.U.A.	
	A1 - Scarichi - Fogna
	A2 - Scarichi - C.I. o Suolo
	B1 - Effluenti Allevamento
	B2 - Effluenti Frantoi
	C - Emissioni Art. 269
	D - Emissioni Art. 272
	E - Impatto Acustico
	F - Util. Fanghi Dep.
	G1 - Rifiuti Art. 215
	G2 - Rifiuti Art. 216

art. 124 D.Lgs. 152/2006
Autorizzazioni allo Scarico

Comma 1 :
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Comma 4 :
In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Altre Deroghe???


Art. 101 - D.Lgs. 152/2006

Deroghe all'Autorizzazione allo scarico

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) **aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale**;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.



Comma 7-bis. «Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, **le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari**. ...» (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015)

Regolamento Regione
 Campania n. 6/2016
**«CRITERI DI ASSIMILAZIONE
 ALLE ACQUE REFLUE
 DOMESTICHE»**

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

“co.1 : Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. ”

“co.2 : L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. ...”

Sintesi deroghe per scarichi in pubblica fognatura:

❖ Reflui Domestici

❖ Reflui Assimilati ai Domestici

- *Requisiti Autocertificabili - Definiti ope-legis;*

❖ Reflui Assimilabili ai Domestici

- *Requisiti soggetti a verifica con conseguente «provvedimento di assimilazione»;*



Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006

* *"L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico....."*



74. Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

.....

dd) **rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; (lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 4 del 2008)

ee) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

ff) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008)

gg) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

.....



Art. 74 co. 1 D.Lgs. 152/2006

74. Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

.....

ff) scarico: qualsiasi **immissione** effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il **corpo ricettore** in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. (lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008)

..... "



Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi

100. Reti fognarie

101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

102. Scarichi di acque termali

104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

105. Scarichi in acque superficiali

106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili

107. Scarichi in reti fognarie

108. Scarichi di sostanze pericolose



Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

- 109. *Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*
- 110. *Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane*
- 111. *Impianti di acquacoltura e piscicoltura*
- 112. *Utilizzazione agronomica*
- 113. *Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia*
- 114. *Dighe*
- 115. *Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici*
- 116. *Programmi di misure*



Art. 113 D.Lgs. 152/2006

113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
 - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. *Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.*
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.



Piano di Tutela
delle Acque

Art. 4 Reg.
Regione Campania
n. 6/2013

Art. 113 D.Lgs. 152/2006

E' prassi consolidata, anche in altre norme Regionali successive al D.Lgs. 152/2006, quella di considerare come reflui industriali anche le acque meteoriche dilavanti le superfici esterne di pertinenza di attività particolari. Per queste ultime, contemplate nei vari regolamenti Regionali o nei Piani di Tutela delle Acque, si ritiene infatti che il dilavamento delle superfici esterne, non occasionale o fortuito, catturi **sostanze pericolose pregiudizievoli per l'ambiente**.

In questo caso il refluo va sottoposto a trattamento depurativo prima dello scarico, il quale deve essere autorizzato dagli Enti competenti.

In questi casi, di solito, Il trattamento delle acque di dilavamento va effettuato per la sola frazione di prima pioggia quando il pericolo di inquinamento/contaminazione si esaurisce generalmente con i primi 5mm dell'evento meteorico. Invece va esteso anche alle acque di seconda pioggia, quando il pericolo di contaminazione sussiste per tutta la durata dell'evento di pioggia.



Art. 113 D.Lgs. 152/2006

In effetti, i regolamenti Regionali in materia cercano di relazionare il tipo di attività (con relative lavorazioni effettuate sui piazzali di pertinenza) con la possibile contaminazione delle acque di dilavamento degli stessi.

Si individuando così, nella sola frazione di acque contaminate, quelle soggette ad eventuale trattamento ed autorizzazione.

Per tali attività, generalmente, risulta l'obbligo di adozione di un sistema di trattamento per le acque di prima pioggia, che essendo **parificate alla acque reflue industriali**, sono soggette ad autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti.

Attività Generalmente considerate produttrici di acque di dilavamento contaminate:

1. Attività di cui all' ALLEGATO VIII - Inquadramento generale (allegato così sostituito dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2013) D.lgs. 152/2006. Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13. Ex Allegato I del D.Lgs 18 Febbraio 2005 n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento):
 - Attività energetiche;
 - Impianti di produzione e trasformazione dei metalli
 - Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli;
 - Industria dei prodotti minerali;
 - Industrie chimiche:
 - Impianti di smaltimento rifiuti, impianti di recupero rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita rifiuti;
 - Produzione della pasta della carta, della carta e del cartone;
 - Concia e tinture delle pelli e del cuoio;
 - Macelli e trattamento e trasformazione delle sostanze alimentari;
 - Impianti per l'eliminazione o il recupero delle carcasse e residui di animali;
 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini;
 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti che prevedano l'uso di solventi organici;
2. Attività di distribuzione del carburante, come previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia;
3. Stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto o1 e depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
4. Centri di raccolta, deposito e trattamento dei veicoli fuori uso;
5. Centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e discariche non rientranti nelle attività di cui al punto 1;
6. Stabilimenti ed insediamenti con destinazione commerciale o di produzione dei beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

Criterio Generale del D.Lgs 152/2006

“Art. 124 co. 1. Tutti gli **SCARICHI** devono essere preventivamente autorizzati. “



Art. 4 - Reg. Regione C. 6/2013

Regolamento Regione Campania n. 6/2013 "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche"

Art. 4 - Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

Acque
 Meteoriche

Se le aree esterne, pertinenti alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere a) e b) dell'articolo 3, sono adibite **esclusivamente** alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), **al transito e/o al parcheggio, dei clienti e/o delle maestranze**, non rientrano nella fattispecie delle acque reflue.



Attività

Scarichi
 Produttivi

Acque di
 Dilavamento

Non
 Reflue

Tab. A
 Assimilato

Tab. B
 Assimilabile

Immissione
 soggetta Nulla Osta


Immissione
 Non soggetta ad Autorizz.

Corpo
 Idrico


Suolo

Rete
 Fognaria

❖ Istruttoria Ordinaria



❖ Istruttoria AUA



❖ Novità Introdotte:

- ❖ Recepimento Direttiva Regionale - Deroche Area Solofra
- ❖ Disciplina art. 124 co.2 in Area ASI
- ❖ Semplificazione Iter Istanze di Assimilazione
- ❖ Modulistica per Autorizzazione Unica Ambientale

❖ Recepimento Direttiva Regionale - Deroghe Area Solofra

Con comunicazione del 10/11/2015 prot.n.0765764 assunta in pari data al prot. AATO num.5298, la **Regione Campania** trasmetteva il Decreto Dirigenziale n.83 del 09/11/2015 Dip.52 Dir.Gen./Dir. Staff Dip. N.5 a firma del Dott. Michele Palmieri, conseguenziale alla sentenza del TAR Campania - Napoli sez.V n.2858/2015.

Tale Decreto prende atto della **decadenza degli effetti dell'Ordinanza del Commissario Delegato** per il Superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel Bacino Idrografico del Fiume Sarno n.166 del 22/06/2004, per il venir meno anche dei poteri straordinari ivi previsti.

Effetti Principali Dell'Ordinanza Commissariale n. 166/2004:

❖ Regime di Deroga ai parametri qualitativi del D.Lgs 152/2006 per scarichi in pubblica fognatura

❖ Segregazione Acque reflue provenienti dalle fasi di rifinizione delle pelli (c.d. Acque di Spruzzo)

❖ Recepimento Direttiva Regionale - Deroghe Area Solofra

In recepimento delle conclusioni delle conferenze dei servizi precedenti, ed in considerazione della Direttiva Regionale si è iniziata una istruttoria volta alla definizione delle Deroghe previste dall'Art. 107 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando i parametri inderogabili previsti dalla nota 2 della tabella 5 all.5 del D.lgs 152/2006.

Sentiti:

- Il Gestore della rete Fognaria, Co.Di.SO, per la caratterizzazione della rete industriale afferente all'impianto di depurazione industriale di Solofra;
- Il Gestore dell'impianto di Depurazione, individuato da Regione Campania, COGEI, in relazione alla capacità tecniche dell'impianto;

Il nuovo Regolamento ha introdotto:

- ❖ Regime di Deroga, ai parametri qualitativi del D.Lgs 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura afferenti all'impianto di depurazione industriale di Solofra

❖ Disciplina art. 124 co.2 in Area ASI

In Aree ASI Omogenee, ai sensi dell'Art. 124 co.2, la competenza per le autorizzazioni allo scarico è demandata al Consorzio ASI se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1. ASI gestisce rete fognaria ed impianto di depurazione;
2. Attività che scarica in rete fognaria di proprietà ASI;

❖ Se le due condizioni sono soddisfatte, il Consorzio ASI opera in autonomia (Regime art. 124 co 2), le istanze sono presentate direttamente all'ASI;

❖ Se una o tutte e due le condizioni non sono soddisfatte, l'ATO è competente ed il Consorzio ASI è coinvolto per il parere di merito sulla pratica;

❖ Semplificazione Iter Istanze di Assimilazione

Si considerano acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell'art. 3 co. b) e c) del Regolamento n. 6/2013:

b) ...le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono **esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense** e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B...**

c) Nel caso in cui un'attività **supera i valori limite di emissione di cui alla Tabella B** del presente regolamento, ma **rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia ...**

❖ Nel caso di Istanze di Assimilazioni di attività i cui provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense:

❖ **Analisi dei reflui non necessarie**

❖ **Provvedimento senza il parere del Gestore**

❖ **Riserva di Controllo *ex-post* da parte del Gestore**

❖ Modulistica per Autorizzazione Unica Ambientale

Per agevolare il rilascio del **parere** allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di AUA per le attività ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, è stata introdotta una **MODULISTICA UNICA REGIONALE**.

In via transitoria sono state rese disponibili specifici ALLEGATI, per le seguenti istruttorie:

- **Nuova AUA, relativa:**
 - Ai nuovi insediamenti;
 - Agli insediamenti esistenti non autorizzati
- **Rinnovo AUA, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;**
- **Variazione Sostanziale in diminuzione:**
 - Diminuzione della portata scaricata rispetto alla portata autorizzata;
 - Miglioramento dei parametri di concentrazione attestante la qualità del refluo con opportune analisi.

❖ Modulistica per Autorizzazione Unica Ambientale

• **Variazione Sostanziale in Aumento:**

- Incremento della portata scaricata di oltre 15% della portata annua autorizzata, riscontrata da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
- Incremento del 20% della concentrazione media nelle 24 ore di almeno un parametro attestante la qualità del refluo, riscontrati da controlli o autocontrolli nell'arco di 1 anno solare (fermo restando che è sempre obbligatorio il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e sue deroghe, per lo scarico in pubblica fognatura);
- Rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.

❖ Modulistica per Autorizzazione Unica Ambientale

Il Regolamento Introduce un regime semplificato per la variazioni in diminuzione. Viene Recuperato il concetto di flessibilità contenuto nel regolamento precedente materia di variazioni delle autorizzazioni allo scarico.

P_{old} = Portata Autorizzata
 Q_{old} = Qualità dello scarico
 Autorizzata

• Variazione Sostanziale in aumento:

- $P_{new} > P_{old} + 15\%$;
- $Q_{new} > Q_{old} + 20\%$;
- Q^* = nuovi parametri inquinanti

• Flessibilità nel regime di produzione

- Aumenti portata fino al + 15%;
- Aumenti concentrazioni fino al +20%

• Variazione Sostanziale in diminuzione:

- $P_{new} < P_{old}$;
- $Q_{new} < Q_{old}$;

❖ Modulistica per Autorizzazione Unica Ambientale

Caso particolare:

Immissione di **Acque di spruzzo**, compatibili per qualità entro il limite del 20% e per quantità entro il limite del 15%:

In virtù del **divieto specifico** di scarico delle acque di spruzzo, contenuto nelle autorizzazioni in corso, è necessario ottenere un provvedimento aggiornato.

In questo regime transitorio saranno accettate istanze secondo le modalità definite per le variazioni sostanziali in aumento.

P_{old} = Portata Autorizzata
 Q_{old} = Qualità dello scarico
 Autorizzata

- Flessibilità nel regime di produzione
 - Aumenti portata fino al + 15%;
 - Aumenti concentrazioni fino al +20%

- Iter **Variazione Sostanziale in Aumento**:
 - Modifica di elementi **comunque sostanziali** nel ciclo di produzione di refluo addotto in fogna.

❖ Variazione Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale

Le variazioni sostanziali sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013:

Art. 6. Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. **L'autorità competente**, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

❖ Modulistica



[HOME](#) | [IL CONSORZIO](#) | [DOCUMENTI](#) | [AREA TECNICA](#) | [AREA ECONOMICO-FINANZIARIA](#) | [AREA AMB. 1](#)

Sei qui: Home





Aggiornamento Piano d'Ambito 2012

Il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2009 consta delle seguenti parti, in riferimento alle quali è possibile conoscere lo stato dell'aggiornamento:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

 [Relazione Di Sintesi PDA 2012 \(9,98 MB\)](#)

 [Leggi tutto: Aggiornamento Piano d'Ambito 2012](#)

-  [Regolamento Autorizzazione agli Scarichi Rev. 7a Marzo 2016](#)

-  [Allegato 1 - Deroge Comparto Solofra](#)

-  [Regolamento Regione Campania n. 6 del 24/09/2013](#)

-  [Autodichiarazione Imposta di bollo](#)

Per Le Autorizzazioni Allo Scarico:

-  [Nuova Autorizzazione allo scarico Rev5 Marzo2016](#)

-  [Variazione sostanziale in diminuzione autorizzazione Marzo2016.pdf](#)

-  [Voltura Autorizzazione allo Scarico Rev5 Marzo2016.pdf](#)

Per Le Autorizzazioni Uniche Ambientali:

-  [Nuovo PARERE o rinnovo AUA Rev0 Marzo2016.pdf](#)

-  [Variazione sostanziale in aumento AUA Rev0 Marzo2016.pdf](#)

-  [Variazione sostanziale in diminuzione AUA Rev0 Marzo2016.pdf](#)

Per Le Autorizzazioni Uniche D.Lgs. 152/2006 (Art. 208, AIA, etc):

-  [Parere Autorizzazione Unica 208 etc Rev0 Marzo2016.pdf](#)

Per Le Assimilazioni :

-  [Nuova Istanza Assimilazione Rev5 Marzo2016.pdf](#)

-  [Voltura Istanza Assimilazione Rev5 Marzo2016.pdf](#)

Per Autodichiarazioni:

-  [Autocertificazione Rev7 Marzo2016.pdf](#)



Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

Cause di Esclusione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

1. Non si configura uno scarico di cui all'art. 74 co.1 let. ff
2. Non si immette in fognatura acqua reflua (per definizione contaminata)
3. Non si immette acqua reflua in pubblica fognatura
4. Si producono reflui domestici
5. Si producono reflui assimilati ai domestici
6. Si producono reflui assimilabili ai domestici
7. I reflui sono prodotti da attività di cui al comma 101 let. 7 e 7bis

Per i punti da 4 a 7, i titolari delle attività sono tenuti ad utilizzare i procedimenti semplificativi, quali Autocertificazione o Istanze di Assimilazione ai reflui domestici.

L'Ente d'Ambito ed i Gestori del SII devono avere sempre notizia delle aziende operanti sul territorio per i controlli di competenza (Catasto degli Scarichi)

Casi Particolari - Scarichi in Comune - Condomini industriali

Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)“.

Questa seconda parte del comma 2 introduce una **condizione/obbligo** di semplificazione per il rilascio della autorizzazioni nel caso in cui sia possibile aggregare tra loro uno o più stabilimenti (produttori del refluo e quindi titolari dello scarico).


L'articolo 124 co. 2 prevede due tipologie di aggregazione degli stabilimenti interessati dalla semplificazione:

❖ Tipologia 1 - «Scarico Equivalente»

❖ Tipologia 2 - «Consorzio con Scarico Equivalente»

❖ Tipologia 1 - «Scarico Equivalente»

Sistema Chiuso




Titolare
dello scarico
finale

Scarico Finale
Equivalente
 $A+B+C+D$

Sistema Ricettore

❖ Tipologia 2 - «Consorzio con Scarico Equivalente»



I principi a base della semplificazione introdotta sono:

✓ Semplificazione per le Aziende

- Si segue l'iter autorizzativo per il solo "scarico equivalente" a cura dell'ultimo titolare allo scarico o del consorzio tra titolari.
- All'interno del sistema chiuso le aziende **autogestiscono** gli scarichi e i controlli quali-quantitativi.

✓ Tutela dell'Ambiente e tracciabilità delle Responsabilità

- Gli scarichi, anche quelli "equivalenti", sono in ogni caso autorizzati fermo restando le responsabilità dei "titolari degli scarichi" a monte dello stesso.
- Lo scarico "equivalente" di valle deve essere **somma esclusiva e quali-quantitativa** delle immissioni di reflui prodotte dai titolari di monte .
Corrispondenza Biunivoca.
- L'Autorità Competente in materia di Autorizzazioni allo scarico garantisce il protocollo di controllo al solo scarico finale "equivalente", a monte la responsabilità di tale attività è del raggruppamento di aziende o del consorzio creato per l'effettuazione dello scarico in comune.

Casi di inapplicabilità della semplificazione :

✓ Semplificazione attuabile per almeno 2 soggetti


- Devono esistere almeno 2 soggetti, titolari e produttori di uno scarico, che possano avere un'aggregazione di fatto (tipologia 1) o che si consorzino per l'effettuazione in comune dello scarico (tipologia 2).
- Nel caso di 1 soggetto si autorizza a piè fabbrica (caso canonico)

✓ Equivalenza dello scarico finale e tracciabilità delle Responsabilità in caso di anomalia dello scarico finale

- Lo scarico di valle non risulta **somma esclusiva e quali-quantitativa** delle immissioni di reflui prodotte dai titolari di monte a causa di immissioni supplementari sulla rete.
- Impossibilità di risalire ad eventuali responsabilità nel comparto chiuso di monte, a danno delle Aziende con scarichi regolari, in quanto eventuali violazioni dell'autorizzazione sullo scarico "equivalente" sono imputate a **TUTTI** i titolari di monte.


Tipologia 1 - «Scarico Equivalente»

Sistema Aperto Indeterminato



Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006

❖ Tipologia 2 - «Consorzio con Scarico Equivalente»




Requisiti del sistema chiuso "equivalente":

- ✓ **Semplificazione attuabile per almeno 2 soggetti**
 - Devono esistere almeno 2 soggetti, titolari e produttori di uno scarico.


- ✓ **Equivalenza dello scarico finale e tracciabilità delle Responsabilità in caso di anomalia dello scarico finale**
 - Le aziende vanno raggruppate in modo da garantire il sistema chiuso;
 - Il raggruppamento a monte dello scarico deve dotarsi di un regolamento interno per l'aggregazione ed il controllo degli scarichi.

Tipologia 1 - «Scarico Equivalente»




Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006

❖ Tipologia 2 - «Consorzio con Scarico Equivalente»



Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006

❖ Caso 1 - «AREA ASI art. 32 L. 219/81»



L'ASI, autorizzata a sua volta a valle e proprietaria delle reti, si occupa dell'istruttoria di autorizzazione all'immissione in fognatura consortile.

❖ Caso 2 - «Comparto Industriale Per Lotti»



L'ATO, validata l'Autorizzazione ASI per la divisione in subalterni del lotto, Autorizza allo scarico il titolare finale oppure, in presenza di pretrattamento, il rappresentante del consorzio.

Art. 4 - Reg. Regione C. 6/2013

❖ Caso 3 - «Acque di Piazzale, Attività Assimilate»



La ditta presenta Autocertificazione o Istanza di assimilazione per le acque nere. Le acque di dilavamento, NON REFLUE, sono soggette a **nulla osta idraulico** di competenza del Genio Civile o del Consorzio di Bonifica

Art. 4 - Reg. Regione C. 6/2013

❖ Caso 4 - «Acque di Piazzale, Attività Assimilate»



La ditta presenta Autocertificazione o Istanza di assimilazione per le acque nere. Le acque di dilavamento, NON REFLUE, sono soggette a nulla osta idraulico di competenza del Gestore/Proprietario della Rete Fognaria Bianca

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

❖ Caso 5 - «Acque di Piazzale, Attività NON Assimilabili»

Lotto Attività

Nel Lotto è insediata una attività che produce reflui NON Assimilabili ai reflui domestici.

Le aree esterne sono adibite a diverse attività.

Area Urbana

In questo caso non si effettuano separazioni tra parte contaminata e non contaminata delle acque di dilavamento

Rete Fognaria
Mista/Nera

Acque di
Dilavamento

Pretrattamento

Corpo Idrico

Sistema
Ricettore

La ditta presenta istanza di Autorizzazione/AUA per le acque nere. Le acque di dilavamento, REFLUE, sono soggette ad Autorizzazione/AUA in corpo idrico superficiale, soggetto competente è il Comune.

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

❖ Caso 6 - «Acque di Piazzale, Attività NON Assimilabili»

Lotto Attività

Nel Lotto è insediata una attività che produce reflui NON Assimilabili ai reflui domestici.

Le aree esterne sono adibite a diverse attività.

Area Urbana

In questo caso non si effettuano separazioni tra parte contaminata e non contaminata delle acque di dilavamento

Rete Fognaria
Mista/Nera

Sistema
Ricettore

Acque di
Dilavamento

Pretrattamento

Rete Fognaria
Bianca

Corpo Idrico

La ditta presenta istanza di Autorizzazione/AUA per le acque nere. Le acque di dilavamento, REFLUE, sono sempre soggette ad Autorizzazione/AUA in rete fognaria bianca, soggetto competente è l'ATO.

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

❖ Caso 7 «Acque di Piazzale, Attività NON Assimilabili»

Lotto Attività

Nel Lotto è insediata una attività che produce reflui NON Assimilabili ai reflui domestici.

Le aree esterne sono adibite a diverse attività.

Area Urbana

In questo caso si effettuano separazioni tra parte contaminata (Prima Pioggia) e non contaminata (Seconda Pioggia) delle acque di dilavamento.

Rete Fognaria
 Mista/Nera

Prima Pioggia

Acque di
 Dilavamento

Pretrattamento

Corpo Idrico

Sistema
 Ricettore

La ditta presenta istanza di Autorizzazione/AUA per le acque nere + Prima Pioggia. Le acque di seconda pioggia, NON REFLUE, sono soggette a nulla osta idraulico di competenza del Genio Civile o del Consorzio di Bonifica

Art. 124 - D.Lgs. 152/2006

❖ Caso8 «Acque di Piazzale, Attività NON Assimilabili»

Lotto Attività

Nel Lotto è insediata una attività che produce reflui NON Assimilabili ai reflui domestici.

Le aree esterne sono adibite a diverse attività.

Area Urbana

In questo caso si effettuano separazioni tra parte contaminata (Prima Pioggia) e non contaminata (Seconda Pioggia) delle acque di dilavamento.

Rete Fognaria
Mista/Nera

Prima Pioggia

Acque di
Dilavamento

Pretrattamento

Rete Fognaria
Bianca

Corpo Idrico

Sistema
Ricettore

La ditta presenta istanza di Autorizzazione/AUA per le acque nere + Prima Pioggia. Le acque di seconda Pioggia, NON REFLUE, sono soggette a nulla osta idraulico di competenza del Gestore/Proprietario della Rete Fognaria Bianca.

Aree di Sviluppo Industriale

Nel 1957 nascono nel Meridione, i Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale, e nel 1962 in Irpinia viene istituito il “Nucleo di Industrializzazione di Avellino” .

Oggi l’Asi gestisce 12 aree industriali, nelle quali garantisce servizi alle imprese e favorisce iniziative mirate all’orientamento e alla formazione professionale.

Calabritto	Pianodardine
Calaggio	Porrara
Calitri Nerico	San Mango Sul Calore
Conza della Campania	Solofra
Nusco/Lioni/Sant. Angelo	Valle Caudina
Morra de Sanctis	Valle Ufita


Nelle aree ASI in cui le infrastrutture gestite, risultano un sistema chiuso, coerentemente autorizzato nel punto finale di scarico, è possibile applicare l’art. 124 co. 2, pertanto i soggetti interessati richiedono l’autorizzazione all’immissione degli scarichi direttamente al Consorzio ASI.

Nei casi di sistema fognario aperto resta competente l’Ente d’Ambito, che si interfaccia con l’ASI per il solo parere di competenza.

Ci sono delle eccezioni dovute a particolari condizioni delle reti (Pianodardine e Solofra), dove le aziende vengono autorizzate a piè fabbrica sia per le acque di processo che per quelle di dilavamento dei piazzali.

Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006


❖ Caso 9 - «Area ASI Pianodardine»



L'ATO, autorizza la ditta a piè fabbrica, acquisiti i pareri ASI e ACS.

Art. 124 co. 2 D.Lgs. 152/2006


❖ Caso 9 - «Area ASI Pianodardine »



Area Urbana

L'ATO, autorizza la ditta a piè fabbrica, acquisiti i pareri ASI e ACS.

❖ Caso 10 - «Area Industriale di Solofra»



L'ATO, autorizza la ditta a piè fabbrica, acquisiti i pareri COGEI e CODISO.
Nel Sistema chiuso Conciario sono previste Deroghe ai limiti qualitativi

❖ Conclusioni

Suggerimenti in attesa della disciplina Regionale in materia di acque di dilavamento:

- Si adotta criterio cautelativo del corpo ricettore, in conformità anche ad i diversi limiti imposti dalla normativa nazionale;
- Si richiede Autorizzazione per tutte le acque che, nel processo di raccolta e convogliamento al punto di scarico, possono essere soggette a contaminazione diretta o indiretta.
- Per gli scarichi in reti bianche, nel caso in cui il sistema fognario risulta frammentato, non uniforme e senza specifiche autorizzazioni ai punti finali di scarico, si suggerisce autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale a piè fabbrica.

A.U.A. - D.P.R. 59/2013

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.